

Verbale assemblea straordinaria associazione "LA TRIBU' DEI NASI ROSSI ODV"

L'anno 2023, il giorno 13, del mese di Novembre, alle ore 19:30, presso la sede legale sita in Arezzo (Ar) Via delle Conserve n. 56, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci dell'Associazione La Tribù dei Nasi Rossi ODV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto ai fini della trasmigrazione dal Registro delle ODV al RUNTS.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Signora Erika Cardeti, verbalizza la Signora Marzia Verdelli.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale, che sono presenti n. 31 soci su n. 39 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno e comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e della richiesta di integrazione del Comune di Arezzo (prot. 153704 del 07/11/2023) ai fini della trasmigrazione dell'associazione dal Registro delle ODV al RUNTS.

Al termine della lettura degli articoli 8 e 15 dello statuto così come integrati e riformulati, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione viene posto in votazione palese lo Statuto modificato e

l'Assemblea con voto unanime delibera di:

- sostituire l' Art. 8 del vigente statuto sociale con il seguente:

"Art. 8 – Organo di Amministrazione.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione deve essere formato da un minimo di 3 membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- sostituire l' Art. 15 del vigente statuto sociale con il seguente:

“Art. 15 – Bilancio di esercizio.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

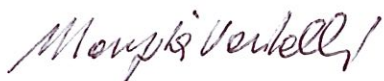
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

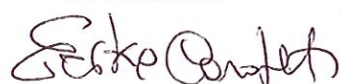
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

Associazione LA TRIBU'DEI NASI ROSSI ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "La Tribù dei Nasi Rossi Organizzazione del Volontariato" da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Arezzo, Via delle Conserve n. 56, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli Artt. 36 e segg. del Codice Civile, non ha personalità giuridica, non persegue fini di lucro, è aconfessionale e si propone di svolgere la propria attività di promozione nel campo culturale, ricreativo, sanitario con particolare attenzione alla promozione della gestione delle attività socio-sanitarie culturali finalizzate alla ricerca, sperimentazione e divulgazione delle scoperte scientifiche circa l'importanza che il "Ridere" ha sia a livello psicologico che terapeutico. L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della carta dei diritti dell'uomo ed ai principi del libero associazionismo, agisce nell'ambito del territorio nazionale ed internazionale per favorire la conoscenza, nell'ambito socio-sanitario, del valore terapeutico della risata e della clownterapia, quale efficace metodologia d'intervento per il superamento di traumi e blocchi psicologici, come misura per la riduzione dell'utilizzo di farmaci, come mezzo efficace per favorire il recupero dell'autostima e della fiducia negli altri, per allontanare le insidie che si celano dietro ad ogni situazione di sofferenza.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Eike Conkelt

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92054780512

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- volontariato come clown in corsia all'interno delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie in genere;
- ogni tipo di attività di formazione, in particolare nell'ambito socio-culturale, socio-educativo e socio-sanitario, usando come strumenti principali la Clownterapia, la Comicoterapia, le Arti Circensi e Teatrali;
- contribuire all'umanizzazione delle strutture ospedaliere attraverso progetti di formazione degli operatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere e sanitarie;
- istituire corsi di formazione, stage e seminari per operatori del sociale e del settore pubblico e privato;
- istituire corsi di formazione per i propri soci che desiderano operare come volontari clown di corsia negli ospedali e organizzarne il tirocinio, anche con il supporto di altre associazioni del medesimo settore;
- istituire corsi di formazione, seminari e stage per i propri volontari che desiderano sostenere l'associazione;
- promuovere e realizzare progetti di formazione rivolti a minori e ad adulti a rischio in aree e situazioni di disagio in Italia e nel Mondo. In particolare in: scuole, istituti penali minorili, carceri, strade, comunità, in autonomia o in collaborazione con Enti, Organismi, Associazioni e Istituzioni;
- promuovere workshop, stage e attività circensi formative rivolte ad adulti e bambini; progetti sociali in partenariato con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni;
- promuovere e gestire progetti di attività teatrali amatoriali che permettano di mettere in scena spettacoli di beneficenza che racchiudano un messaggio di solidarietà, unione e fratellanza;
- organizzare e gestire attività culturali quali mostre fotografiche, eventi, concerti, focus forum, tavole rotonde in particolare sul tema della Clownterapia;
- istituire e organizzare un Centro Studi e Ricerche sul tema della Clownterapia in Italia e nel Mondo, e curare l'attività editoriale anche attraverso la stampa (anche via web) dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- promuovere attività formative ed informative sulla Clownterapia nelle scuole in Italia e nel Mondo;

- realizzare attività di raccolta fondi per il sostegno delle proprie iniziative, e svolgere in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising;

- istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sezioni, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio, e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;

- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate), altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Delle Conserve, n.56 - 52100 Arezzo
C.F. 92054780512

Enrico Corda

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Delle Conserve, n.56 - 52100 Arezzo
C.F. 92054780512

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare al corso di formazione e relativi aggiornamenti per poter operare servizio all'interno delle strutture sanitarie.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione; chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea, la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto da quando l'associato riceve comunicazione ufficiale mediante forma scritta.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 6 mesi dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92084780512

Erika Bolini

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92084780512

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Vice-Presidente

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese nel libro degli associati e non siano morosi per il mancato versamento sia di quote associative sia di altri contributi previsti dagli organi dell'Associazione.

Ciascun associato ha un voto. Per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite e-mail e/o reti social, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Della Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 02054730512

Enke G. G. G.

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Della Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 02054730512

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione deve essere formato da un minimo di 3 membri, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Consiglio Direttivo.).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92054730512

Erke Cantet

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92054730512

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse

generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"
Via Della Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92054780512

Enrico Casale

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Della Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92054780512

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Erke Qasbi

ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO
"LA TRIBU DEI NASI ROSSI"

Via Delle Conserve, n.56 52100 Arezzo
C.F. 92034730512

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1538
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/11/2023 REGISTRATO IL 17/11/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001538

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: CRDRKE76M58A390E CARDETI ERIKA
ID. TELEMATICO: TZD23L001538000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92054780512

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1	001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
	VALORE DICHIARATO :	0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI:	1



